

REGOLE PER L'OPINAMENTO

Tra le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine dalla legge professionale vi è anche quella dell'opinamento delle parcelle.

Tale attività, in questi ultimi anni, è andata via via crescendo sia per il numero delle parcelle sottoposte al giudizio del Consiglio sia per l'importo delle stesse. Ne è conseguito un notevole dispendio di tempo da parte del Consiglio, aggravato per di più dalla non sempre corretta predisposizione delle note. Riteniamo quindi opportuno enunciare brevemente alcune norme alle quali preghiamo vivamente i Colleghi, anche nel loro stesso interesse, di volersi attenere.

- 1) Il Consiglio può opinare solo gli onorari, e non anche le spese e competenze procuratorie, per cui nella redazione della parcella il professionista dovrà limitarsi ad indicare gli onorari riportando i minimi ed i massimi previsti dalla tariffa vigente al momento della conclusione della prestazione.
- 2) Il Consiglio non opina l'importo del rimborso delle spese generali dovuto ai sensi dell'art. 15 della tariffa.
- 3) Il Consiglio (salvo il caso in cui vi sia ricorso in prevenzione) opina gli onorari sulla fede dell'esposto e, pertanto, necessita di tutti gli elementi utili al fine di accertare e valutare l'entità della pratica e la rilevanza della stessa. E' necessario quindi:
 - a) indicare il valore della pratica (tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6 della Tariffa Professionale);
 - b) precisare le ragioni che inducono a ritenere la causa di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate;
 - c) specificare e quantificare le singole attività svolte (es. numero dei colloqui, numero delle telefonate, numero delle lettere, ecc.);
 - d) allegare copia dei documenti dai quali si desuma l'attività prestata (es. veline atti giudiziari, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.);
 - e) indicare analiticamente le varie pratiche svolte in caso di pluralità di attività per lo stesso cliente, esposte in unica parcella;
- 4) L'aumento previsto dall'art. 5 comma IV della tariffa, nel caso di assistenza a più parti nel medesimo giudizio, è anch'esso soggetto alla valutazione del Consiglio. In tale ipotesi, pertanto, il professionista che intendesse chiedere tale aumento dovrà esporlo nella parcella presentata per l'opinamento.
- 5) Le "voci" della tariffa sono specifiche ed assai limitate nel numero, per cui si richiede che nell'esporre le varie componenti degli onorari, si faccia espresso e preciso riferimento alle "voci" stesse, non essendo possibile prendere in considerazione altri diversi titoli.
- 6) La tariffa professionale prevede onorari, distinti per scaglioni, adeguati al valore della controversia. Il valore della causa, pertanto, anche se rilevante, non giustifica l'aumento previsto dall'art. 5 comma II della tariffa.
- 7) Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorchè nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella.
- 8) Nel caso la parcella presentata per l'opinamento sia stata preceduta da un ricorso in prevenzione da parte del cliente, il Consiglio provvederà all'opinamento dopo aver sentito le parti, eventualmente anche in contraddittorio, ed avere tentato, laddove possa esservi ragionevole possibilità, una conciliazione.
- 9) La richiesta di opinamento deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo
- 10) Per gli opinamenti sarà dovuta al Consiglio una tassa secondo il prospetto seguente:

fino a € 1.000,00	= 5%
da € 1.001,00 a € 3.000,00	= 4% + € 50,00
oltre € 3.000,00	= 3% + € 130,00

per domanda di ammissione al passivo del fallimento della parte già assistita

= 1% con minimo di € 30,00

per difese d'ufficio

= 1% dell'importo liquidato